


Pubblicato il 22/06/2022

N.00384 /2022 REG.PROV.CAU.
N. 00929/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 929 del 2022, proposto da

Società Agricola Vasari S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Carrozza, Sebastiano Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona dell'Assessore legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Azienda Agricola Calcagno Società Semplice Agricola, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1.- del Decreto emesso dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura il 23 marzo

2022 n. 1092/2022 con il quale “...In conformità alle premesse è approvato l'Elenco regionale definitivo delle domande di Aiuto Ammissibili (Allegato A) e l'Elenco regionale definitivo delle domande di Aiuto Non Ammissibili (Allegato B), parte integrante del presente provvedimento, inerente all'Avviso pubblico relativo alla “Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 – Legge di stabilità regionale 2020-2022 - Attuazione Art. 10 comma 13 – Interventi per le aziende agricole della Sicilia danneggiate dall'emergenza coronavirus nel periodo del Lockdown 12 marzo 2020 – 4 maggio 2020” approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 1538 del 27/04/2021...”, nella parte in cui la domanda presentata dalla Società Agricola Vasari srl è stata inserita nell'allegato B (domande di aiuto non ammissibili) con la seguente motivazione “... istanza incompleta mancante della domanda...” (all. 8).

2.- di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi: a) la nota prot. n. 68552 del 31/08/2021 con cui la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo relative alla ricevibilità e ammissibilità (punto 13. Procedimento amministrativo) delle domande di aiuto pervenute; b) la nota prot. n. 69686 del 07/09/2021 con cui la Commissione chiede al Servizio 2 maggiori chiarimenti sui criteri di ricevibilità e ammissibilità; c) il promemoria del Dirigente Generale allegato all'Elenco n. 168 del 16/09/2021 le cui determinazioni sono riportate nella nota prot. n. 58616 del 22/09/2021 Richiesta informazioni – Commissione di valutazione – Disposizioni che chiarisce i dubbi manifestati dalla Commissione; d) la nota prot. n. 84171 del 02/12/2021 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso l'Elenco regionale provvisorio delle domande di Aiuto Ammissibili, Ammissibili con Prescrizioni e non Ammissibili; e) il D.D.G. n. 4626 del 02/12/2021 con il quale sono approvati e pubblicati gli Elenchi regionali provvisori delle domande di aiuto presentate dagli Imprenditori Agricoli Ammissibili, Ammissibili con Prescrizioni e Non Ammissibili, parte integrante del medesimo provvedimento nella parte in cui

la domanda di aiuto presentata dalla ditta Vasari viene inclusa tra le domande non ammissibili;

nonché per l'accertamento

del diritto della ditta Società Agricola Vasari srl, P. IVA 03337240836, con sede in Santa Lucia del Mela, C.da Casale a percepire l'aiuto previsto dall'articolo 10 comma 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9, nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Società Agricola Vasari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'Amministrazione regionale intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. Roberto Valenti e udito l'avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato la società ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, i provvedimenti relativi all'approvazione l'elenco dei beneficiari dei contributi economici di cui al bando indetto dall'Assessorato regionale intimato finalizzato ad attenuare i minori ricavi connessi all'emergenza pandemica da Covid-19;

Considerato, in particolare, che parte ricorrente si duole dell'illegittimità del provvedimento nella parte in cui la propria istanza non è stata inclusa tra quelle ammissibili con la motivazione della mancata presentazione della domanda;

Ritenuto quando prodotto in ricorso dalla parte ricorrente circa la spedizione a mezzo PEC della domanda per i contributi in parola;

Considerato che l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il

patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato con mero atto di forma e senza articolare scritti a difesa ovvero produrre documenti;

Considerato che al danno prospettato dalla società ricorrente è possibile ovviare mediante un ordine di riesame da parte della stessa Amministrazione, fissando a tal fine il termine che appare congruo stabilire in giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa dell'odierna ordinanza, ovvero dalla notifica a cura di parte, ove anteriore;

Ritenuto che appare altresì opportuno disporre sin d'ora l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come da richiesta di parte ricorrente, tenuto conto della limitata disponibilità dei fondi previsti dal Bando e della potenziale lesione di soggetti controinteressati in caso di accoglimento nel merito dell'odierno ricorso;

Ritenuto, perciò, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati, che parte ricorrente va onerata di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo;
- b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi impugnata con il ricorso;
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Considerato che per l'espletamento del predetto incumbente è assegnato il termine perentorio di giorni trenta (30), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di quindici (15) giorni, decorrenti dalla

pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di trenta giorni);

Ritenuto di richiamare l'attenzione della società ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile

Ritenuto che le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura della misura cautelare concessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) così decide:

- a) accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione nei sensi e termini di cui in motivazione;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami secondo le modalità e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 gennaio 2023.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO